REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 2

Anno 45 20 gennaio 2014 N. 18

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 14 GENNAIO 2014, N.151

Comunicazione in merito alla reintegrazione di Luigi Giuseppe Villani nella carica di consigliere regionale ai sensi dell'articolo 8 comma 5 del d.lgs. 235/2012 (nota della Prefettura di Bologna in data 10/1/2014 di trasmissione dell'ordinanza del Tribunale di Parma di revoca della misura cautelare)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 14 GENNAIO 2014, N.151

Comunicazione in merito alla reintegrazione di Luigi Giuseppe Villani nella carica di consigliere regionale ai sensi dell'articolo 8 comma 5 del d.lgs. 235/2012 (nota della Prefettura di Bologna in data 10/1/2014 di trasmissione dell'ordinanza del Tribunale di Parma di revoca della misura cautelare)

PRESIDENTE:

Vista la nota inviata in data 10/1/2014 dal Prefetto di Bologna, Sodano, alla Presidente dell'Assemblea legislativa recante in oggetto "Consigliere regionale Luigi Giuseppe Villani. Revoca misura cautelare", con la quale, ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.lgs. 235/2012, viene trasmessa la nota prot. n. 2514 del 20/12/2013 pervenuta alla Prefettura di Bologna dal Presidente del Tribunale di Parma con l'allegata ordinanza con cui "è stata revocata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Bologna nei confronti del consigliere Villani".

Richiamate le deliberazioni dell'Assemblea legislativa:

- oggetto n. 3863 (progr. n. 111 del 23 aprile 2013). Comunicazione in merito alla sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale di Luigi Giuseppe Villani ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.lgs. 235/2012, a decorrere dal 14 gennaio 2013 a seguito del DPCM 28 marzo 2013 e alla sostituzione temporanea con affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale ai sensi dell'articolo 16 bis della legge 108/1968 al signor Giampaolo Lavagetto a far data dal 23 aprile 2013;

- oggetto n. 4397 (progr. n. 137 del 10 settembre 2013). Comunicazione in merito alla sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale di Giampaolo Lavagetto (proclamato eletto per temporanea sostituzione del consigliere Luigi Giuseppe Villani) ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.lgs. 235/2012, a decorrere dal 21 maggio 2013 a seguito del DPCM 5 agosto 2013 e alla sostituzione temporanea con affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale ai sensi dell'articolo 16 bis della legge 108/1968 alla signora Cinzia Camorali a far data dal 10 settembre 2013.

Visto il comma 5 dell'articolo 8 del d.lgs. 235/2012 recante "La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina".

Richiamato per relationem il verbale dell'Ufficio di Presidenza del 13 gennaio 2014.

L'Assemblea legislativa dà atto della avvenuta cessazione della sospensione di diritto nei confronti di Luigi Giuseppe Villani e procede pertanto al reintegro nella carica di consigliere regionale del signor Luigi Giuseppe Villani a far data dal deposito (20/12/2013) dell'ordinanza del Tribunale di Parma di revoca della misura cautelare di cui alla nota n. 2514 del 20/12/2013 trasmessa dal Prefetto di Bologna alla Presidente dell'Assemblea legislativa il 10/1/2014.

A seguito del reintegro nell'esercizio delle funzioni di consigliere regionale di Luigi Giuseppe Villani, l'Assemblea legislativa deve dare atto della avvenuta cessazione della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale affidata con la delibera dell'Assemblea oggetto 4397 alla signora Cinzia Camorali proclamata eletta per temporanea sostituzione del consigliere Luigi Giuseppe Villani, a far data dalla seduta odierna 14/1/2014 (funzioni che sono state regolarmente svolte fino alla giornata di ieri).

A seguito del reintegro nell'esercizio delle funzioni di consigliere regionale di Luigi Giuseppe Villani, l'Assemblea legislativa deve dare atto della avvenuta cessazione dell'efficacia della delibera dell'Assemblea legislativa oggetto 4396 (progr. n. 136 del 10 settembre 2013) che prevedeva la concessione, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 ultimo periodo del d.lgs. 235/2012 e dell'articolo 14 della l.r. 11/2013, a favore di Giampaolo Lavagetto, proclamato eletto per temporanea sostituzione del consigliere Luigi Giuseppe Villani e poi sospeso di diritto ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.lgs. 235/2012, di un assegno pari alla metà dell'indennità di carica di cui all'articolo 4 della l.r. 11/2013, dal 21 maggio 2013 per la durata della sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale di Giampaolo Lavagetto, venuta meno a seguito del reintegro del consigliere Villani e dalla data dello stesso reintegro. Pertanto dal 20/12/2013, data del reintegro del consigliere Villani, cessa la corresponsione al signor Giampaolo Lavagetto dell'assegno di cui all'articolo 14 della l.r. 11/2013.

Il presente atto - con allegata ordinanza del Tribunale di Parma del 20/12/2013 - sarà immediatamente pubblicato nel BURERT e sul sito istituzionale dell'Assemblea ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del d.lgs. 235/2012, nonché trasmesso alla Prefettura di Bologna a riscontro dell'adozione degli adempimenti di legge conseguenti alla comunicazione da parte della stessa Prefettura alla Presidente dell'Assemblea legislativa dell'ordinanza del Tribunale di Parma di revoca della misura cautelare.

Invito il consigliere Villani, se presente, a prendere posto tra gli altri consiglieri.

(omissis)

(entra il consigliere Villani)

N. 516/2013 N. 1646/2013 R.G.Dib. R.G.N.R.



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

- SEZIONE PENALE -

Il Tribunale, nella seguente composizione:

dott. Pietro Rogato

Presidente

dott. Gabriele Nigro

Giudice

dott. Luca Agostini

Giudice

Sull'istanza presentata il 18 dicembre 2013 dall'avvocato Francesco Paolo Sisto, difensore di Luigi Giuseppe Villani, avente ad oggetto la revoca della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Bologna, applicata a Luigi Giuseppe Villani, nato il 2 maggio 1955 a Lanus Este (Repubblica Argentina), dal Tribunale di Parma con ordinanza emessa il 3 giugno 2013ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con l'istanza indicata in premessa il difensore dell'imputato Luigi Giuseppe Villani adduce varie circostanze tali da escludere che attualmente sussista un concreto pericolo di recidiva; in particolare:

- le condotte contestate al Villani risalgono agli anni 2010 e 2011, e cioè a un periodo ormai
 datato, senza che sia stato accertato che l'imputato abbia nel frattempo proseguito nella condotta
 illecita ascrittagli o posto in essere ulteriori attività criminose;
- il periodo trascorso dall'applicazione al Villani della misura cautelare di cui all'articolo 283 del
 codice di procedura penale unitamente alle già formalizzate dimissioni dalla carica di Presidente
 del Gruppo del partito P.D.L. nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna,
 rivestita all'epoca dei reati oggetto di contestazione, varrebbe a impedire la ripresa o la
 rivitalizzazione dei rapporti con il contesto politico locale;
- va considerata l'avvenuta citazione a giudizio dell'imputato con le forme del rito immediato.
 Il 17 dicembre 2013 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla revoca della misura in atto.

§

Tanto premesso, fermo restando che la difesa non hanno prospettato alcuna doglianza circa il quadro indiziario, il Tribunale ritiene che le esigenze cautelari poste a fondamento della misura coercitiva applicata a Luigi Giuseppe Villani siano venute meno.



Oltre alle circostanze di fatto sopra sinteticamente riportate va infatti considerata l'efficacia deterrente esplicata dalle misure cautelari (arresti domiciliari e divieto di dimora) cui l'imputato è stato ininterrottamente sottoposto a far data dal 16 gennaio 2013,tenuto altresì conto del corretto comportamento sempre tenuto dal Villani,rispettoso delle prescrizioni impostegli con le suddette misure.

P.O.M.

Visto l'art.299 c.p.p.

REVOCA

La misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Bologna applicata a Luigi Giuseppe Villani -nato il 2 maggio 1955 a Lanus Este (Repubblica Argentina) -dal Tribunale di Parma con ordinanza emessa il 3 giugno 2013.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di competenza.

Parma 19 dicembre 2013

Il Presidente Dott Pietro Rogato

Depositato 20-12-13

1/2006

EBIDUNALE DI PARIMA È copia conforme all'originale

arma 20-12-13

L'Assistente Voiudiziario

Maurizia Pecchiri

1

1